

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE

DI PRESTAZIONI

SOCIALI

AGEVOLATE



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27.09.2010
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 12.08.2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina gli interventi e i servizi che il Comune di Madonna del Sasso realizza in campo sociale, secondo quanto disposto dal D. Lgs 112/98, dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale 1/2004 e relative norme attuative, al fine:
 - di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia temporanee o permanenti,
 - di garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

ART. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono rivolti ai cittadini, alle famiglie, agli anziani, agli stranieri ed apolidi residenti nel territorio del Comune di Madonna del Sasso.
2. Tutti i servizi vengono attivati su istanza dell'interessato, su segnalazione del servizio sociale o di altri servizi, per disposizione dell'autorità giudiziaria.

ART. 3 - COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Le richieste presentate e la relativa documentazione giustificativa vengono sottoposte all'esame della Giunta Comunale.
2. Le agevolazioni saranno concesse con deliberazione, previo accertamento di tutte le condizioni previste dalle norme.
3. La Giunta Comunale potrà espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema di informazione del Ministero delle Finanze ed acquisire il parere del Servizio Sociale del C.I.S.S.
4. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, potrà essere richiesta la documentazione necessaria.

ART. 4 - INTERVENTI E SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi che il Comune di Madonna del Sasso attualmente può attivare sono i seguenti:
 - servizi scolastici in collaborazione con altri Comuni dove hanno sede i plessi scolastici di riferimento (mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico, servizio pre-post scuola, asili nido);
 - assistenza di natura economica a favore di nuclei familiari e soggetti in stato di bisogno.

ART. 5 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E/O AGEVOLAZIONI SOCIALI

1. L'attivazione di uno o più degli interventi/servizi, di cui al precedente articolo, può avvenire:
 - su diretta richiesta dell'interessato/fruttore del servizio/intervento;
 - su richiesta di altri Enti e/o Associazioni che operano in ambito socio-assistenziale.
2. Al fine dell'accoglimento della richiesta così ottenuta, i Servizi Sociali attuano le opportune verifiche di congruità delle condizioni (sociali ed economiche) del richiedente.
3. Le condizioni economiche sono verificate attraverso:
 - l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) aggiornata all'ultima dichiarazione dei redditi;
4. Le condizioni sociali sono verificate dall'Assistente Sociale attraverso eventuali visite domiciliari e colloqui personali.
5. In sede di valutazione della domanda il Servizio Sociale e/o la Giunta Comunale potranno acquisire ulteriore documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socio-economico del richiedente ed eventualmente la condizione socio-economica di parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C.
6. Nella domanda il richiedente si impegna specificamente a comunicare tempestivamente eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria condizione.
7. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 6 - SERVIZI SCOLASTICI

1. I contributi per i servizi scolastici (mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico, servizio pre-post scuola, asili nido) possono essere attribuiti di norma sino alla frequenza della scuola dell'obbligo ed in casi di documentata necessità anche per gli alunni delle scuole superiori.

ART. 7 - ASSISTENZA DI NATURA ECONOMICA PER NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI

1. Il sostegno economico deve essere considerato:
 - uno strumento eccezionale qualora altre forme di intervento e di sostegno, presenti sul territorio, non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno;
 - uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo di attivazione e responsabilizzazione concordato con l'utente, in cui la persona e/o il nucleo familiare sono sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia ed integrazione sociale.
2. L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.
3. L'intervento deve essere definito all'interno di un progetto specifico dell'assistente sociale contenente: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.
4. Gli ausili finanziari possono essere di diversa natura:
 - contributi ordinari;
 - contributi straordinari.

5. Rientrano tra i contributi ordinari, erogabili più volte durante l'anno fermo restando le disponibilità finanziarie del Comune:
 - i contributi a copertura parziale o totale delle spese di utenze domestiche, rate di affitto;
 - contributi a copertura dei servizi scolastici.

6. Rientrano tra i contributi straordinari quelli erogabili, a favore di soggetti in stato di bisogno, non in maniera continuativa e che rinvestono carattere di eccezionalità quali ad esempio:
 - copertura di particolari necessità di natura sanitaria non previste dal S.S.N. (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture lontane dal luogo di residenza);
 - interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
 - sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati gravi;
 - consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento, affitto);
 - copertura di altri bisogni atipici che debbono essere considerati necessariamente di volta in volta.